

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO ED I COMUNI DI _____
PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE
PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE (ART.1, COMMA 88, L. N.56/2014).**

* * *

L'anno duemiladiciasette, addì _____ del mese di _____ presso il Palazzo della Provincia di Bergamo,

TRA

La Provincia di Bergamo, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto provinciale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

.....

PREMESSO

che l'art.17, comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* prevede, tra i criteri ed i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in corso di emanazione, la *"gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale"*.

che il comma 88 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di ..omissis... organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

che l'art.30 del T.U.E.L., approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, tutti ricompresi nell'area vasta di Bergamo, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Provincia l'espletamento delle funzioni di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive ricorrendo all'ufficio unico costituito presso la Provincia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 88, della legge n.56/2014.

Con il presente atto i Comuni di _____ tutti ricompresi nell'area vasta di Bergamo, delegano alla Provincia di Bergamo, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive.

Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti associati e l'organizzazione e gestione delle procedure di concorso, dall'indizione fino all'approvazione della graduatoria e rimessione degli atti all'Ente associato per la stipula del contratto individuale di lavoro.

La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale con qualifica dirigenziale, nonché alle selezioni indette ai sensi dell'art.90 e 110 del TUEL, alle selezioni per assunzioni a tempo determinato, ed alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego (per le categorie A e B1).

La gestione associata riguarda le procedure di concorso relative alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, ed anche le assunzioni con contratto di formazione e lavoro.

Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede l'indizione del concorso (programmazione dei fabbisogni, individuazione delle categorie e del profilo professionale, ecc..) sia la fase che segue (quali visita medica, stipula del contratto individuale di lavoro, ed ogni altro adempimento inerente e conseguente).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali;
- l'individuazione delle categorie e dei profili professionali da assumere;
- l'esperimento della mobilità propedeutica all'indizione del concorso;

- l'assunzione dei vincitori mediante la stipula del contratto individuale di lavoro (e gli adempimenti presupposti, quali le acquisizioni documentali propedeutiche, la visita medica, e gli adempimenti inerenti e conseguenti, quali denuncia INAIL, ecc..)

Art.2

La Provincia, a mezzo del proprio ufficio, cura la gestione della procedura di concorso e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- predispone il bando di concorso;
- provvede all'indizione del bando di concorso ed alla pubblicazione, all'Albo provinciale, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi e, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- nomina la commissione esaminatrice (nel rispetto dei criteri di rotazione);
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
- celebra il concorso (privilegiando la modalità "per soli esami");
- provvede alla formazione della graduatoria del concorso (rimettendo all'ente aderente per l'assunzione);
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di concorso;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.

In caso di assunzione mediante "contratto di formazione lavoro" la Provincia, nell'interesse dei Comuni, cura la formazione di base dei neo-assunti, in conformità al progetto approvato.

Art.3

Le funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive dei Comuni sono svolte dalla Provincia di Bergamo.

Le funzioni di Responsabile dell'ufficio unico dei concorsi sono svolte da un dirigente dell'ente, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di selezione, in ciò coadiuvato da un dipendente titolare di posizione organizzativa, preposto all'unità organizzativa competente in materia.

La dotazione dell'unità organizzativa competente in materia di concorsi potrà essere integrata con personale distaccato dagli enti aderenti alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Provincia e l'ente interessato.

In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.provincia.bergamo.it, per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione viene istituito apposito indirizzo di posta elettronica concorsi@provincia.bergamo.it ed un indirizzo di posta elettronica certificata, nonché un portale a ciò dedicato accessibile dalla home page del sito della Provincia per la condivisione e lo scambio di informazioni tra enti.

Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica.

Al fine di un miglior esercizio della funzione è in facoltà della Provincia sviluppare accordi di collaborazione con altre provincie contermini.

Art. 4

Le procedure di concorso si svolgeranno come di seguito descritto.

Ciascun ente aderente, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni di personale, comunica alla Provincia il contingente di personale che intende assumere, specificando la categoria ed il profilo professionale.

A tal fine gli enti aderenti si impegnano a trasmettere alla Provincia copia della sezione dei rispettivi DUP relativa alla programmazione delle assunzioni entro 30 gg dall'adozione.

Eventuali variazioni agli atti di programmazione come sopra adottati dagli enti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Provincia.

In coerenza con gli atti di programmazione adottati, l'ente aderente provvede a trasmettere alla Provincia la richiesta di avvio della procedura di concorso, unitamente alla dichiarazione di avere proceduto, con esito infruttuoso, all'esperimento della mobilità propedeutica all'indizione del concorso.

La Provincia provvede, di norma:

- nel mese di marzo a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/1;
- nel mese di settembre a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/7;

E' facoltà della Provincia provvedere ad esperire un unico concorso, distinto per ciascuna categoria e profilo professionale.

In tal caso i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, all'uopo interpellati seguendo l'ordine di graduatoria, esprimeranno la propria preferenza tra le diverse sedi messe a concorso.

Completata la procedura di gara, l'Ufficio della Provincia rimette agli enti interessati copia del verbale di concorso, e copia delle successive comunicazioni effettuate, ai fini degli atti consequenziali.

E' rimessa alla valutazione del Comune procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.

La graduatoria degli idonei, potrà essere utilizzata dagli enti, nel cui interesse è stato indetto il concorso, o dagli altri enti aderenti alla presente convenzione, per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato o determinato di pari profilo o categoria professionale, a tempo pieno o parziale.

Al tal fine il Responsabile dell'Ufficio provinciale può promuovere intese tra gli enti ai fini dell'aggregazione della domanda e della omogeneizzazione dei profili professionali tra gli enti.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'ufficio della Provincia potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti agli enti aderenti.

Art.5

La Provincia provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione; per l'effetto l'eventuale tassa di concorso è riscossa dalla Provincia ed affluisce al bilancio provinciale.

Restano a carico dei comuni aderenti le spese per l'eventuale noleggio di spazi idonei per lo svolgimento della selezione, qualora non ci fossero immobili provinciali utilizzabili allo scopo.

Le somme dovute alla Provincia a tale titolo saranno comunicate ai comuni interessati prima dell'indizione della selezione. Il Comune provvede al pagamento della propria quota entro 30 gg. dalla relativa comunicazione.

Restano altresì a carico di ciascun ente interessato le spese per il compenso da corrispondere ai commissari di concorso, da calcolarsi secondo le tabelle ministeriali, nonché la quota fissa di euro 250,00 in ragione di ogni unità da assumere, fino ad un massimo di € 1.000,00.

Art.6

Gli enti che aderiscono alla presente convenzione sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dalla Provincia e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie del concorso, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Provincia, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.

La Provincia si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura.

Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrato il concorso, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Provincia.

Art.7

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Non è ammesso il recesso anticipato per i primi tre anni di validità della presente convenzione.

Art.8

La convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti all'Area Vasta di Bergamo.

Essa si perfeziona mediante l'invio, a cura del Capo dell'Amministrazione, di manifestazione di volontà in tal senso a tutti gli enti sottoscrittori, previa deliberazione consiliare o assembleare.

Art.9

Entro il 30 aprile di ogni anno, e ogni qualvolta lo dovessero richiedere almeno 1/5 dei Sindaci sottoscrittori del presente accordo, il Presidente della Provincia convoca incontri tra tutti gli enti aderenti alla presente convenzione per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata.

Art.10

Resta ferma la facoltà per gli enti sottoscrittori del presente accordo, laddove consentito dalla legge, di svolgere autonomamente le procedure per le assunzioni di personale con contratto a termine.

Art.11

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro competente per legge.

Art.12

Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di concorsi pubblici.

In sede di prima applicazione, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente aderente comunica alla Provincia le assunzioni che intende effettuare nell'anno in corso.

Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Letto, approvato e sottoscritto

11/05/17